



RAINER ARNOLD*

COSTITUZIONALISMO E GLOBALIZZAZIONE: ALCUNE RIFLESSIONI**

SOMMARIO: 1. Globalizzazione, il termine vago. – 2. Il costituzionalismo nello Stato. – 3. Il costituzionalismo riguarda solo lo Stato? – 4. Il costituzionalismo extrastatale nella comunità sovranazionale di tipo statale dell'Unione Europea. – 5. Possibilità e necessità di trasferire il costituzionalismo statale alla sfera transnazionale? – 6. Sul costituzionalismo transnazionale in dettaglio – 7. Conclusione.

1. Globalizzazione, il termine vago

Molti compiti che lo Stato deve assolvere oggi possono essere svolti solo in un contesto transnazionale, in alcuni settori solo attraverso la cooperazione globale. Lo Stato di oggi è uno Stato aperto, internazionalizzato, persino globalizzato. Nel fare questa affermazione, va notato che la globalizzazione non è un concetto definito con precisione, ma che al suo centro c'è la necessità di attività transnazionali¹.

La globalizzazione implica sempre un'attività transnazionale dello Stato, sia in forma globale di vasta portata, sia in forma regionale o anche in forma locale più limitata. Le forme sono molteplici: accordi transfrontalieri, sia di diritto internazionale che di diritto privato, e probabilmente anche di diritto pubblico, quest'ultimo ad esempio nella cooperazione ambientale transfrontaliera; poi, di particolare importanza, la partecipazione a organizzazioni internazionali o altri organismi, con o senza soggettività di diritto internazionale, ad esempio nel settore delle ONG. Le attività dei rappresentanti statali in tali organizzazioni possono essere legate alla natura normativamente vincolante delle loro decisioni; lo Stato può anche essere il destinatario di decisioni non normative e di altre

* Professore emerito di Diritto pubblico comparato, Diritto internazionale e Diritto comunitario – Università di Regensburg.

** Testo dell'intervento alla tavola rotonda in occasione del Convegno "Giuspubblicisti calabresi: dallo Stato nazionale alla (ri)globalizzazione" tenutosi il 6 ottobre 2023 presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione della "Sapienza Università di Roma".

Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Scienze Politiche.

¹ V. J. DATOR, *What is globalization?*, in J. DATOR, D. PRATT, Y. SEO (a cura di), *Fairness, Globalization, and Public Institutions: East Asia and Beyond*. University of Hawai'i Press, 2006, 12 ss.; C. LINGELBACH - B. KEMPA - S. FRÖHLICH (a cura di), *Globalisierung, Görres-Gesellschaft, Staatslexikon*, 8a ed., 2018; S. KADELBACH, *Ethik des Völkerrechts unter Bedingungen der Globalisierung*, in *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (ZaöRV)*, 64/1, 2004, 1, 3 e ss.

norme di soft law che lo Stato accetta come internamente vincolanti, ad esempio attraverso la propria ricezione di norme. È il caso, ad esempio, degli standard ambientali internazionali contenuti nella disposizione costituzionale sull'obiettivo ambientale di cui all'articolo 20a della Legge fondamentale.

2. Il costituzionalismo nello Stato

Lo Stato nazionale ha sviluppato una solida base costituzionale, almeno nella sua forma liberal-democratica. Anche il concetto di costituzionalismo non è chiaramente definito. La sua definizione è ampia, ma comprende essenzialmente gli elementi costituzionali essenziali dello Stato.

In tedesco ad esempio, questa parola non è usata come sinonimo di diritto costituzionale, ma è definita in modo più ampio e vago. Da un punto di vista storico, si riferisce allo sviluppo dell'idea costituzionale e alla sua realizzazione giuridica nei testi e nelle pratiche statali. In termini semantici, il termine intende esprimere l'intensità della penetrazione di un sistema giuridico con concetti e valori costituzionali e spesso include la cultura costituzionale. Questo termine sembra piuttosto caratterizzare lo stadio di sviluppo e il grado di intensità della realizzazione costituzionale in un sistema. Implica anche che esistono diversi gradi di realizzazione.²

Nel nostro contesto specifico, questo termine sembra implicare la domanda se le strutture dell'ordine costituzionale conosciute dal sistema statale siano o debbano essere le stesse nel contesto transnazionale, o se ci siano indebolimenti o cambiamenti rispetto al modello statale.

A mio avviso, questi elementi sono (1) la triade antropocentrica dei valori fondamentali: al vertice, la dignità umana; al di sotto, collegato a questo, il principio di libertà (la cui limitazione è necessaria a favore degli interessi della comunità, ma rappresenta un'eccezione a questo principio); e in terzo luogo, l'uguaglianza, che deriva dal fatto di essere umani. Il principio di libertà si concretizza nella Costituzione attraverso i diritti fondamentali e umani concreti, che tuttavia non sono stabiliti definitivamente per iscritto, ma sono integrati da diritti fondamentali non scritti. La libertà politica e l'autodeterminazione sono i valori costituzionali fondamentali della democrazia³.

L'obiettivo supremo della legge è l'individuo, la sua protezione e promozione. Essi sono al centro dell'ordine costituzionale. La loro dignità è il valore più alto e la base della loro libertà fondamentale. Le autorizzazioni esplicite o implicite della Costituzione all'azione statale transnazionale sono soggette alla condizione che questo valore fondamentale non venga compromesso.

² V. R. ARNOLD, *Contemporary Constitutionalism and the Anthropocentric Value Order – On the Modernity of the 1921 Constitution of Georgia*, in *Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 (2021), *Special Edition*, 11–46, 14 ss.

³ V. R. ARNOLD, *Struttura ed interpretazione della Costituzione. Alcune riflessioni*, in G. CARAVALE - S. CECCANTI - L. FROSINA - P. PICIACCHIA - A. ZEI (a cura di), *Scritti in onore di Fulco Lanchester*, I., Napoli, Jovene, 2022, 41 ss.

La libertà fondamentale dell'uomo è direttamente collegata alla sua dignità. La libertà esiste in mezzo alla comunità, cioè è "legata alla comunità e alla politica". È così che la Corte costituzionale federale tedesca ha descritto il concetto di uomo nella Legge fondamentale.⁴ La restrizione è di per sé una caratteristica essenziale della libertà. Tuttavia, la restrizione stessa deve essere limitata. È solo un'eccezione, mentre la libertà è il principio. Ciò significa anche che la restrizione della libertà deve essere legittimata. Ciò avviene applicando il principio di proporzionalità⁵: solo gli interventi necessari per raggiungere o promuovere un obiettivo legittimo sono giustificati se sono anche ragionevoli per la persona colpita, cioè se l'interesse pubblico supera l'interesse individuale nel singolo caso. Tuttavia, l'essenza della libertà, l'essenza di un diritto fondamentale, non deve mai essere violata.

La libertà di esprimersi politicamente, di partecipare alla legislazione attraverso i rappresentanti del popolo, cioè l'insieme degli individui, è un'importante sottocategoria della libertà generale; la democrazia è l'esercizio della libertà politica, che presuppone anche che tutti i funzionari pubblici ricevano la loro legittimazione dagli individui, dal popolo. Poiché la sovranità popolare trasferisce tutto il potere al popolo, che lo esercita attraverso organi, questi organi devono ricevere la loro legittimazione direttamente o indirettamente dal popolo.

Lo Stato di diritto significa l'orientamento esclusivo dello Stato verso il diritto, il suo impegno nei confronti della Costituzione come norma suprema dello Stato e del diritto costituzionale, nonché il trasferimento dei valori alla sfera istituzionale e quindi la loro realizzazione, e comprende anche tutti i requisiti associati all'efficacia del diritto (chiarezza della certezza del diritto, divieto di retroattività, tutela delle aspettative legittime e applicazione dell'efficacia del diritto attraverso un efficiente controllo giurisdizionale).⁶ A ciò si aggiunge l'importante funzione complementare dello Stato di diritto nel garantire la libertà, che tradizionalmente si manifesta nella separazione dei poteri e nella limitazione delle restrizioni alla libertà, ad esempio con l'aiuto del principio di proporzionalità.

3. Il costituzionalismo riguarda solo lo Stato?

Questa forma fissa di costituzionalismo nello Stato corrisponde alle condizioni esistenti nello Stato: (a) una relazione verticale di sovranità tra l'autorità statale e i cittadini, che acconsentono agli interventi in libertà attraverso i loro rappresentanti democraticamente eletti che approvano le leggi. (b) una concezione del potere statale come potere sovrano limitato dall'individuo e dai suoi diritti (c) una chiara separazione dei poteri tra il ramo legislativo e quello esecutivo con l'attribuzione delle rispettive funzioni nella loro area centrale (d) una chiara delimitazione delle competenze.

⁴ Corte costituzionale federale (CCF) vol. 4, 7, 15/16.

⁵ CCF vol.19, 342, 348-349; vol. 76, 1, 30-31; vol. 118, 168, 193 etc.

⁶ Per gli elementi della concezione di Stato di diritto v. P. RIDOLA, *Dallo stato di diritto allo stato costituzionale*, in G. CONTE – A. FUSARO – A. SOMMA – V. ZENO-ZENOVICH (a cura di) *Dialoghi con Guido Alpa. Un volume offerto in occasione del suo LXXI Compleanno*, Roma, RomaTrE-Press, 2018, 459 ss.

Notiamo che questa chiarezza di attribuzione, come nello Stato, non si dà nell'ambito della cooperazione transnazionale, o non allo stesso modo. Spesso manca una chiara demarcazione e assegnazione dell'azione normativa ed esecutiva, le responsabilità sono spesso molto complesse, al posto del rapporto verticale-gerarchico tra Stato e individuo si applicano forme di coordinamento, spesso in rete, e molto altro ancora⁷.

4. Il costituzionalismo extrastatale nella comunità sovranazionale di tipo statale dell'Unione Europea

Questo quadro problematico non si applica all'Unione Europea che, in quanto organizzazione sovranazionale nata dal trasferimento dei diritti di sovranità degli Stati membri, non ha strutture interamente, ma essenzialmente statali - qui si è sviluppato un costituzionalismo del tutto paragonabile a quello di uno Stato nazionale.

L'UE si è avvicinata molto al nucleo del costituzionalismo, la protezione della libertà individuale; nella sua giurisprudenza a partire dagli anni '60, ha sviluppato principi giuridici generali del diritto dell'UE come diritti fondamentali (e anche garanzie dello Stato di diritto)⁸, che, dopo varie fasi intermedie, hanno ora trovato la loro espressione scritta nella Carta dei diritti fondamentali. Inoltre, l'UE ha sviluppato ulteriormente l'idea parlamentare e ha trasformato il Parlamento europeo da organo consultivo a organo legislativo con una notevole voce in capitolo, anche se diversi Stati membri ritengono che la legittimazione democratica del potere dell'UE spetti sia ai parlamenti nazionali che a quelli sovranazionali.

L'idea di Stato di diritto è anche un concetto molto importante del diritto dell'UE, un concetto chiave che deve essere comune agli Stati membri e all'UE, come affermato nella disposizione centrale dell'articolo 2 del Trattato UE. Conosciamo bene le controversie legali con la Polonia e l'Ungheria, che hanno avuto luogo proprio a causa del mancato rispetto dello Stato di diritto.⁹ Tuttavia, il principio della separazione dei poteri deve essere messo in discussione per l'UE, perché sebbene si parli del concetto costituzionale di "equilibrio istituzionale"¹⁰ di cui l'UE dispone, questo non corrisponde allo schema statale della separazione dei poteri. La tutela giuridica da parte dell'UE è molto ben sviluppata, anche se ci sono alcune lacune per la tutela individuale (ad esempio, in particolare per quanto riguarda le azioni di annullamento dei regolamenti).

⁷ V. S. CASSESE - E. D'ALTERIO, *Introduction: the development of Global Administrative Law*, in: S. CASSESE (ed.), *Research Handbook on Global Administrative Law*, 2016, 1 ss.

⁸ V.J. SARRIÓN ESTEVE, *El Tribunal de Justicia de Luxemburgo como Garante de los Derechos Fundamentales*, Madrid, Editorial Dykison, 2013, spec. 31 ss.

⁹ P. HUBER in M. HERDEGEN- J. MASING – R. POSCHER – K. F. GÄRDITZ (a cura di), *Handbuch des Verfassungsrechts*, § 6 *Rechtsstaat*, Munchen, C.H.Beck, 2021, note marg. 112/113.

¹⁰ V. M. HERDEGEN, *Europarecht*, 23a ed., Munchen, C.H.Beck, 2022, 174.

5. Possibilità e necessità di trasferire il costituzionalismo statale alla sfera transnazionale?

Si pone ora la domanda: il costituzionalismo statale è possibile a livello di cooperazione transnazionale, viste le complesse strutture di questo settore, ed è addirittura necessario?

La mia risposta alla seconda domanda è innanzitutto generale ed è determinata essenzialmente da valori antropocentrici fondamentali: Se le attività transnazionali limitano i diritti di libertà dell'individuo o se questo non è il caso, ma se influenzano chiaramente lo stile di vita dell'individuo, il costituzionalismo è necessario. Ciò deve valere anche quando il detentore del potere sovrano non è uno Stato ma un attore non statale.

Torniamo ora alla prima domanda: ciò deve valere anche nonostante l'alto livello di complessità di questo settore, sia per la natura dell'impatto dell'azione transnazionale sullo Stato e sull'individuo, sia per il tipo di attori e, in ultima analisi, per il tipo di compiti da svolgere a livello transnazionale.

Questo spettro diversificato di influenze derivanti dall'azione transnazionale comprende gli obblighi (assunti volontariamente) attraverso la conclusione di trattati internazionali o di altro tipo (di diritto amministrativo e privato), l'impegno nelle decisioni di organizzazioni internazionali o sovranazionali, l'influenza spesso di vasta portata della "soft law" sul comportamento esterno o interno degli Stati o anche su attori non statali. È di particolare rilevanza per la questione della realizzazione transnazionale dei valori costituzionali quando i rappresentanti degli Stati partecipano a organizzazioni internazionali o ad altri organismi non governativi, hanno un diritto di veto o hanno anche la possibilità di essere scavalcati nel processo decisionale di tale organizzazione o organismo. Infine, è importante la forma forte di azione di trasferimento dei diritti sovrani alle istituzioni intergovernative.

Per quanto riguarda gli attori transnazionali, anche in questo caso lo spettro dei partecipanti attivi e passivi, cioè attori e destinatari, è ampio: lo Stato, un'associazione internazionale o sovranazionale di Stati, un'unità sub-statale (regione, Stato federale, comune, associazione di comuni), un privato (azienda, individuo, ONG), anche in forma mista e ibrida. Si tratta di azioni di singoli, gruppi di persone, comitati e reti. Coprono un'ampia varietà di aree, come compiti tipici dello Stato, obiettivi internazionali o nazionali, attività di esperti, compiti politici, sociali, tecnologici e di prevenzione.

6. Sul costituzionalismo transnazionale in dettaglio

a. Equivalente funzionale dei valori di base

Se in precedenza si è stabilito che la validità dei valori di base antropocentrici è indispensabile nell'area transnazionale e globalizzata, nonostante la sua complessità, ora è necessario affermarlo:

È essenziale che il nucleo funzionale dei valori fondamentali della dignità umana, della libertà e dell'uguaglianza sia realizzato anche a livello transnazionale. Le azioni o le

omissioni transnazionali non devono mettere a repentaglio la dignità umana, limitare eccessivamente la libertà o violare l'uguaglianza.

L'azione nell'area transnazionale non deve violare questi valori (ad esempio, la produzione con lavoro minorile¹¹), né il contenuto delle azioni deve essere tale da avere un impatto sullo Stato o sull'individuo che porti a una violazione della dignità umana. I rappresentanti dello Stato non possono partecipare a tali azioni e il loro impatto sulla sfera domestica deve essere impedito dallo Stato.

Il coinvolgimento di soggetti privati, come le società commerciali, in tali processi deve essere limitato da disposizioni normative; è qui che il dovere di protezione deriva dai valori del costituzionalismo, in particolare dalla dignità umana, e obbliga lo Stato a prendere adeguate precauzioni contro questo fenomeno¹². Tale dovere di protezione può essere assunto anche a livello internazionale¹³, per cui anche a questo livello esiste l'obbligo di escluderlo tramite un trattato. Infine, si deve anche ammettere che i diritti fondamentali e i diritti umani hanno effetti anche sulle relazioni tra privati, nel senso di una dottrina degli effetti di terzi nota al diritto interno.

Questa considerazione riflette una dimensione attiva e passiva del costituzionalismo, che è rilevante nel contesto dei processi transnazionali, cioè nell'area della globalizzazione.

La dimensione attiva significa che lo Stato non deve (o attraverso il suo rappresentativo né direttamente) in attività transnazionali non in linea con le proprie idee costituzionali fondamentali, sia per quanto riguarda l'obiettivo, la procedura da seguire o il risultato.

La dimensione passiva significa che lo Stato non può introdurre nel suo ordinamento giuridico interno il risultato di un'attività transnazionale non conforme ai suoi valori costituzionali fondamentali e deve bloccarlo in limine. Non deve permettere che contenuti non costituzionali acquisiscano validità normativa al suo interno; ciò è impedito dal primato della Costituzione¹⁴ come elemento essenziale del principio dello Stato di diritto, così come è generalmente inteso oggi. Inoltre, lo Stato deve anche impedire che un'attività transnazionale, di per sé lecita, influisca sullo Stato in modo tale da compromettere in modo inaccettabile condizioni interne allo Stato costituzionalmente ancorate (ad esempio, la struttura federale di uno Stato¹⁵).

b. Relativizzazione del costituzionalismo nella sfera extrastatale e transnazionale?

¹¹ V. D. BAUMANN-PAULY - J. NOLAN (eds.), *Business and Human Rights. From Principles to Practice*, New York, Routledge, 2016.

¹² Per l'obbligo di proteggere i valori espressi dai diritti fondamentali nella dottrina tedesca v. CCF vol. 49, 89,142; vol. 56, 54, 78; vol. 65, 1, 45,46; vol. 92, 26, 46.

¹³ V. F. SUDRE, *Droit européen et international des droits de l'homme*, 14a ed., Presses Universitaires de France - P.U.F. 2019, 244 – 253.

¹⁴ V. R. ARNOLD, *Constitutional jurisdiction and primacy of the Constitution*, in: M. GRANAT, *Constitutionality of Law without a Constitutional Court A View from Europe*, New York, Routledge, 2024, cap.2.

¹⁵ Questo problema è stato ampiamente discusso negli Stati membri dell'UE con una struttura federale, come la Germania. V. E. MEINDL, *Die Kompetenzen der Länder im Bereich der auswärtigen Gewalt und im EU-Entscheidungsprozess*, 2014.

Si pone ora la questione se i valori tradizionalmente riconosciuti nell'ordine costituzionale statale come ordine liberale di base non debbano o non debbano applicarsi pienamente ai processi transnazionali.

aa. L'effetto extraterritoriale dei valori costituzionali e l'idea di efficienza costituzionale

Il punto di partenza giuridico è la considerazione se la costituzione nazionale richiede un'estensione del suo sistema di valori oltre i confini dello Stato, se quest'ultimo è coinvolto attivamente o passivamente nel processo transnazionale. Una costituzione è efficiente solo se mette sempre in atto i valori in essa sanciti quando lo Stato è coinvolto, sia territorialmente, nel senso che il processo si svolge sul suo territorio, sia istituzionalmente, nel senso che i funzionari dello Stato sono coinvolti nel processo, anche al di fuori del suo territorio. Questa idea di efficienza costituzionale è in ultima analisi radicata nella dignità umana come valore centrale e come obiettivo di massima protezione di qualsiasi ordine costituzionale. In alcune costituzioni, come l'articolo 1, paragrafo 3, della Legge fondamentale tedesca, l'effetto extraterritoriale dei diritti fondamentali è espressamente sancito, in quanto dipende solo dal fatto che un pubblico ufficiale tedesco abbia agito (o ommesso di agire) in qualche luogo in violazione dei diritti fondamentali.¹⁶ Questo non è il caso di tutte le costituzioni. Tuttavia, anche se questo non è il caso, è probabile che esista un "requisito di costituzionalismo transnazionale" a causa del concetto di efficienza.

bb. Situazioni di rischio particolari nell'area transnazionale

Tuttavia, la realizzazione dei valori costituzionali sviluppati nella sfera domestica è particolarmente a rischio nella sfera non nazionale. Anche l'inclusione di attori di altri paesi nel processo transnazionale complessivo, che sono soggetti ad altri sistemi costituzionali nazionali, comporta il rischio che la propria prospettiva costituzionale venga messa in discussione. Inoltre, il coinvolgimento di reti nei processi decisionali comporta una perdita di trasparenza e quindi della possibilità di controllare il rispetto dei valori costituzionali, difficile da contrastare. A differenza dello Stato, il sistema meno rigido e meno rigorosamente formalizzato di forme decisionali nella sfera transnazionale, che spesso si discosta in modo significativo dal noto legame statale tra costituzione e legge da un lato e azione amministrativa dall'altro, ed enfatizza la gestione dei compiti esecutivi, rafforza la tendenza a relativizzare i tradizionali requisiti costituzionali.

Tuttavia, è necessaria una prospettiva incentrata sull'uomo. Se la dignità umana viene violata da un'azione transnazionale, ciò è inaccettabile. I valori fondamentali antropocentrici della dignità umana, la libertà umana di base che ne deriva e l'uguaglianza umana sono componenti indispensabili di un ordine costituzionale, anzi di un ordine giuridico in sé. Questi requisiti fondamentali del costituzionalismo non possono essere ignorati, nemmeno in un mondo globalizzato.

¹⁶ V. T. FICKENTSCHER, *The extraterritorial effects of the Fundamental Rights of the German Constitution*, in *The Tulane European and Civil Law Forum*, vol. 36 (2021), 29-44.

cc. L'inviolabilità della dignità umana e la libertà limitabile nella sfera transnazionale

I diritti di libertà sono soggetti a restrizioni anche nella sfera transnazionale e la dignità umana è inviolabile come valore fondamentale anche in questo caso. È importante che la libertà sia preservata come principio, mentre le restrizioni devono essere considerate come eccezioni da legittimare. Il principio di proporzionalità è lo strumento per determinare il confine tra libertà e restrizione. Secondo questo principio, le restrizioni possono essere imposte solo se sono assolutamente necessarie per uno scopo legittimo. Occorre trovare un equilibrio tra la gravità dell'interferenza e l'importanza dell'interesse pubblico a favore del quale la restrizione è imposta. Ciò si applica sia all'interno che all'esterno dello Stato quando si tratta di violare le libertà individuali e le restrizioni ad altri principi costituzionali. Il fatto che un processo che si svolge al di fuori di uno Stato sia associato a restrizioni della libertà non giustifica l'ipotesi che i limiti alla restrizione della libertà al di fuori dello Stato siano inferiori a quelli all'interno dello stesso. Certamente, nell'ambito della proporzionalità, si deve trovare un equilibrio almeno sulla base degli interessi transnazionali che esistono al di fuori della comunità statale. Tuttavia, la libertà dell'individuo deve essere preservata come principio.

dd. La democrazia come libertà politica e la sua parziale relativizzazione nei processi transnazionali

La democrazia è libertà politica e presuppone, tra l'altro, che ogni esercizio dell'autorità pubblica da parte del popolo, degli individui di una comunità politica, sia legittimato sia in termini di oggetto che di personale. Questo contesto di legittimazione deve essere presente nelle questioni importanti, il che si esprime, ad esempio, nella teoria dell'essenzialità sviluppata dal diritto costituzionale tedesco: le decisioni essenziali¹⁷ possono essere prese solo da leggi create dal parlamento, cioè da rappresentanti nominati direttamente dal popolo. Anche le azioni dell'esecutivo o del giudiziario devono essere legittimate dal popolo, anche se in questo caso è sufficiente un contesto di legittimazione più ampio e meno rigido, una catena di legittimazione¹⁸. Questo concetto è rilevante per il sistema politico tedesco, ma può essere considerato un concetto generale.

Questo requisito costituzionale di base si applica in linea di principio anche alle misure transfrontaliere di uno Stato. Tuttavia, possono esserci restrizioni costituzionalmente giustificate se i poteri decisionali, cioè l'esercizio dell'autorità pubblica, vengono trasferiti a organizzazioni esterne allo Stato.

Il caso più esteso di tale trasferimento è quello dell'Unione Europea. Questo è contemplato dalle costituzioni degli Stati membri ed è persino auspicabile nel contesto dell'immagine odierna dello "Stato aperto"¹⁹. Tuttavia, ciò porta a una doppia legittimazione democratica, da un lato da parte del Parlamento europeo in quanto rappresentante dei

¹⁷ V. CCF vol. 49, 89, 126; vol. 61, 260, 275; vol. 77, 170, 231; vol. 150, 1, 96.

¹⁸ V. la giurisprudenza della CCF vol. 93, 37,67; vol. 107, 59, 87; vol. 123, 267, 351; vol. 130, 76, 124; vol. 151, 202, 291.

¹⁹ Questo termine molto utilizzato nella discussione tedesca è stato coniato da K. VOGEL, *Die Verfassungsentscheidung des Grundgesetzes für eine internationale Zusammenarbeit. Ein Diskussionsbeitrag zu einer Frage der Staatstheorie sowie des geltenden deutschen Staatsrechts. Recht und Staat* 292/293, 1964, 33.

popoli europei e dall'altro da parte del parlamento del rispettivo Stato membro, che ha acconsentito al trasferimento (limitato) di sovranità alle istituzioni sovranazionali e quindi anche all'esercizio della sovranità da parte di queste ultime²⁰. Ciò limita l'esclusività della pretesa di democrazia nello Stato membro dell'UE. I limiti dell'esercizio sovranazionale del potere sovrano sono ben noti: devono rimanere nell'ambito delle competenze trasferite, cioè *intra vires*²¹, e non devono intaccare l'identità costituzionale dello Stato membro²². A questo proposito, tuttavia, esiste una parziale dissonanza tra la prospettiva nazionale e quella sovranazionale.

Come già detto, la comunità sovranazionale dell'Unione Europea è un caso particolare di tipo statale. Tuttavia, l'azione transnazionale in altri settori è soggetta allo stesso requisito. Se a livello transnazionale vengono adottate misure con effetto vincolante per uno Stato o anche per i singoli individui, ciò può essere associato a una perdita di legittimazione democratica nazionale. Ciò può verificarsi in particolare quando istituzioni che non sono o non sono esclusivamente determinate dallo Stato in questione prendono decisioni sulla base di requisiti sostanziali relativamente indefiniti e dinamicamente mutevoli. In questo caso, la Corte costituzionale federale parla di una "perdita di influenza"²³, una perdita di legittimità, che è costituzionalmente accettabile per importanti ragioni di integrazione e capacità di azione internazionale. Tuttavia, ciò deve essere compensato da misure compensative specifiche, come la particolare intensità del controllo giurisdizionale, ecc.²⁴.

7. Conclusione

Nel complesso, si può quindi affermare che il costituzionalismo continua ad avere un'importanza centrale nell'azione transnazionale e globalizzata. I valori fondamentali antropocentrici della dignità umana, il principio della libertà umana, che comprende la democrazia come libertà politica, e l'uguaglianza, sono anch'essi presupposti indispensabili nel contesto della globalizzazione. Sono legati all'essere umano e quindi non possono essere abbandonati. Anche se le condizioni costituzionali esterne allo Stato non sono chiaramente fissate allo stesso modo, ma sono flessibili, con una predominanza amministrativa, spesso inserite in reti e senza una chiara attribuzione all'azione normativa o esecutiva, alla *strict law* o alla *soft law*, i requisiti costituzionali di base associati all'essere umano rimangono in vigore anche nelle azioni del mondo globalizzato.

²⁰ V. H. DREIER- F. WOLLENSCHLÄGER, 3a ed. 2015, GG(Grundgesetz), Art. 23 not marg. 66-73.

²¹ CCF vol. 89, 155, 188.

²² CCF vol. 173, 267, 344, 353,354, 397.

²³ CCF vol. 142, 123, 192/193; vol. 151, 202, 290.

²⁴ CCF vol. 142, 123,192; vol. 151, 202, 291/292.